

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1346)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni**

(TOGNI)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(GIOLITTI)

e col **Ministro del Tesoro**

(LA MALFA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 NOVEMBRE 1973

Autorizzazione all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e all'Azienda di Stato per i servizi telefonici a superare per il 1973 i limiti di spesa per prestazioni straordinarie

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, venne disposto il blocco degli stanziamenti per il compenso delle prestazioni straordinarie, ivi comprese quelle effettuate con il sistema del cottimo, ancorando la spesa ai risultati del consuntivo dell'anno 1965.

Stante la natura dei servizi espletati dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici, servizi che, com'è noto, sono soggetti a forti sbalzi di traffico nei diversi periodi dell'anno e perfino nella stessa giornata e che, d'altra parte, non ammettono rinvio nell'esecuzione, le predette Aziende hanno subito incontrato notevoli difficoltà a contenere la spesa relativa allo straordinario entro i limiti fissati nel summenzionato articolo 3. Da alcuni anni è stato, pertanto,

necessario ricorrere ad appositi provvedimenti legislativi onde introdurre deroghe alla norma in parola, sia per superare le difficoltà d'indole generale sopra citate, sia per fronteggiare fatti specifici che si sono verificati nel corso degli anni medesimi.

Considerata l'esigenza primaria di assicurare la regolarità nell'espletamento dei servizi, che hanno carattere prettamente sociale, le Aziende postelegrafiche hanno dovuto affrontare le medesime difficoltà anche per l'anno 1973, per i motivi che qui di seguito si illustrano.

a) *Organici e situazione numerica del personale*

Per gli organici dei ruoli ordinari, sia per l'Azienda delle poste e delle telecomunicazioni che per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, va innanzitutto ricordato che essi

sono fissati numericamente, per le singole tabelle, con apposita legge e che pertanto non possono essere variati in relazione al mutare delle esigenze dei servizi. È questo un inconveniente che più volte si è tentato di superare con una diversa normativa analoga a quella da tempo vigente per il personale degli uffici locali: i vari tentativi non hanno però finora sortito l'effetto desiderato.

Stante la cennata rigidità delle dotazioni organiche, si verifica frequentemente che esse si appalesino insufficienti a far fronte ai molteplici e complessi compiti attribuiti alle Aziende postelegrafoniche.

È significativo, al riguardo, che la Camera dei deputati, nella riunione della 10ª Commissione permanente del 2 agosto 1973, in sede di esame del disegno di legge n. 1314, concernente « Disposizioni per il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni », ha deliberato di inserire in detto provvedimento una norma, in base alla quale « ... possono essere apportate ... entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, alle dotazioni organiche delle tabelle XIV, XIX e XXI dell'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e della tabella XV dell'articolo 125 dello stesso decreto aumenti fino ad un massimo del quattro per cento ».

A prescindere, comunque, dalla predetta insufficienza numerica delle tabelle organiche, sta di fatto che attualmente l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non è riuscita ancora a coprire tutti i posti previsti nelle tabelle stesse.

Si precisa, al riguardo, che per una parte di tali posti l'Amministrazione sta procedendo alla chiamata in servizio degli idonei di concorsi espletati in precedenza. Per un'altra cospicua parte potrà provvedersi solo verso la fine dell'anno, quando cioè si farà luogo all'assunzione dei vincitori e degli idonei del recente concorso ULA e saranno portati a termine i concorsi per i ruoli ordinari.

Per quanto riguarda l'ASST i ruoli organici sono fortemente deficitari e nel corso del 1973 le assunzioni che potranno essere effettuate non consentiranno di coprire tale deficienza.

In dipendenza della situazione innanzi prospettata, le Aziende PTT, per assicurare i servizi indispensabili, non possono che ricorrere alla richiesta di maggiori prestazioni al personale in servizio.

b) *Espansione e trasformazione dei servizi*

Si è detto poc'anzi che gli organici dei ruoli ordinari non sono adeguati alle esigenze dei servizi. Questa inadeguatezza tende ad accentuarsi per l'evolversi della situazione economica e sociale del Paese. Il flusso di ingenti masse di lavoratori che si spostano nell'ambito del territorio nazionale sia per effetto della concentrazione industriale in talune zone sia per i nuovi insediamenti che in altre si vanno verificando, impone infatti l'istituzione di nuovi uffici ai quali è necessario assegnare le unità occorrenti, senza poterle recuperare in altre parti nelle quali le diminuzioni di traffico sono di modesta entità e non consentono, quindi, economie di personale.

A ciò si aggiunga che l'Amministrazione, nell'intento di rendere più efficiente il servizio di recapito della corrispondenza, si è trovata nella necessità di procedere all'attivazione di nuovi uffici e zone di recapito, cui dovrebbero essere applicate altre unità operative.

Il costante sviluppo di questi fenomeni comporta inevitabilmente l'impiego di numeroso nuovo personale con la conseguenza di aggravare ulteriormente la situazione innanzi prospettata. È appena il caso di ricordare che, per una radicale soluzione del problema, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni aveva proposto con il disegno di legge n. 1314, dianzi citato, l'introduzione di un sistema di adeguamento automatico degli organici in rapporto alle variazioni del traffico postelegrafonico nonchè alle esigenze dei vari settori e dei presupposti organizzativi; il Parlamento ha invece approvato, come sopra accennato, soltanto l'aumento del 4 per cento di alcune tabelle organiche del personale dell'esercizio. Peraltro il prov-

vedimento non è stato ancora pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Per quanto si riferisce al settore dei servizi telefonici, l'inadeguatezza degli organici alle effettive esigenze dei servizi tende sempre ad accentuarsi per due ragioni fondamentali: la prima per la notevole estensione del servizio telefonico internazionale che richiede l'impiego di personale sempre più qualificato; la seconda per la radicale trasformazione ed il potenziamento degli impianti della rete telefonica nazionale al fine di adeguarla ai piani quinquennali approvati dal CIPE.

Riassumendo, le maggiori prestazioni per lavoro straordinario, agendo sugli uffici con la dovuta oculatezza, richiederanno, per l'anno 1973, per le specifiche esigenze dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni una maggiore spesa complessiva di lire 10.000.000.000 e per quelle dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici una maggiore spesa di lire 900 milioni.

All'onere derivante dall'applicazione del provvedimento si farà fronte mediante riduzione, per un corrispondente importo, degli stanziamenti di alcuni capitoli di spesa del bilancio 1973.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono autorizzate a superare nell'esercizio 1973 i limiti di spesa annua relativa alle prestazioni straordinarie rese, anche con il sistema del cottimo, dal personale dipendente di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749 e successive modificazioni, rispettivamente, nella misura massima di lire 10.000 milioni e di lire 900 milioni.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1973, ammontante complessivamente a lire 10.900 milioni, si provvede: per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con riduzione degli stanziamenti dei capitoli 111, 273 e 613 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1973 rispettivamente per lire 1.500 milioni, per lire 7.500 milioni e per lire 1.000 milioni; per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici con riduzione degli stanziamenti dei capitoli 101 e 111 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1973, rispettivamente per lire 800 milioni e per lire 100 milioni.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.